

**Ai gentili clienti**  
**Loro sedi**

## **Nuova sabatini: cambiano (di nuovo) le regole per la concessione di agevolazioni alle PMI**

### **Premessa**

Con decreto 25.01.2016, il Ministero ha attuato quanto previsto dal DL n. 3/2015, modificativo delle disposizioni in materia di **investimenti agevolati** ("sabatini bis"). Le disposizioni, tendenzialmente, sono **volte ad eliminare alcuni elementi di carattere formale** e contemporaneamente **garantire una più rapida applicazione e gestione dell'agevolazione**.

I tratti principali dell'agevolazione sono quelli già conosciuti: l'incentivo consente **l'erogazione di un contributo in conto interessi su un finanziamento a copertura dell'acquisto di macchinari, strumenti, hardware e software**, per una somma minima di 20.000 euro e massima di 2.000.000 euro.

**L'erogazione**, secondo quanto previsto dal decreto, avviene **entro 30 giorni dalla stipula del contratto** di finanziamento, ed il progetto deve essere **attuato entro 12 mesi dalla stessa data**. Con riferimento alla data di richiesta, **il termine di validità rimane fermo al prossimo 31.12.2016**: al riguardo **il nuovo decreto non ha stabilito alcuna nuova proroga**.

Si segnala che **le domande potranno essere presentate** (nelle modalità descritte dalla circolare e secondo le nuove disposizioni) **solo ed esclusivamente a partire dal 02.05.2016**: **le domande presentate entro il 01.05.2016 non verranno ritenute valide**. Più precisamente, **per la presentazione delle domande fino al prossimo 01.05.2016 saranno applicabili solo le disposizioni previgenti al DM 25.01.2016** (tra cui si segnala il DM 27.11.2013). Le uniche disposizioni della nuova disciplina che **trovano applicazione anche relativamente alle domande**

**presentate in applicazione delle previgenti disposizioni sono quelle relative all'erogazione delle agevolazioni e la revoca delle agevolazioni:** secondo la circolare n. 26673 del 23.03.2016, tali nuove disposizioni si applicano, **a decorrere dal 10.03.2016, a tutte le richieste di agevolazione (prima e dopo il 02.05.2016).**

Attualmente, gli interessati dovranno seguire le previgenti disposizioni.

<b>ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI</b>	
<b>Fino al 01.05.2016</b>	Si applicano le previgenti disposizioni, comprese le disposizioni applicative sulle modalità di presentazione della domanda.
<b>Dal 02.05.2016</b>	Si applicano le nuove disposizioni, comprese le modalità di presentazione della domanda di cui alla circolare n. 26673 del 23.03.2016.
<b>Dal 10.03.2016</b>	Si applicano le nuove disposizioni con riferimento ad erogazione e revoca dell'agevolazione.

### **Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare delle agevolazioni, di cui al presente decreto, le **PMI** che, alla data di presentazione della domanda:

1. sono **regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca**. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza risultante dall'iscrizione nell'omologo Registro delle imprese;
2. sono nel **pieno e libero esercizio dei propri diritti**, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
3. **non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato** in un conto bloccato **gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili** dalla Commissione europea;
4. non si trovano in condizioni tali da **risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER**.

<b>DEFINIZIONE DI MEDIA, PICCOLA E MICRO IMPRESA</b>			
<b>Tipologia</b>	<b>Occupati</b>	<b>Fatturato (Milioni di euro)</b>	<b>Totale di bilancio (Milioni di euro)</b>
<b>Media impresa</b>	<250	≤ 50	≤ 43
<b>Piccola impresa</b>	<50	≤ 10	≤10
<b>Micro impresa</b>	<10	≤2	≤2

## OSSERVA

**Non sono ammesse** alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle **attività finanziarie e assicurative** (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007).

Per beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto, le imprese devono avere una **sede operativa in Italia**. Qualora le imprese beneficiarie **non dispongano della predetta sede alla data di presentazione della domanda di agevolazione**, esse devono provvedere alla relativa apertura **entro il termine previsto per l'ultimazione dell'investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse**.

### Caratteristiche del finanziamento

La concessione del contributo in conto interessi sul finanziamento è **condizionata all'adozione di una delibera di finanziamento con le seguenti caratteristiche:**

1. essere deliberato a **copertura degli investimenti**;
2. essere deliberato da una banca o da un intermediario finanziario;
3. avere **durata massima**, comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, **di cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento**;
4. essere deliberato per un **valore non inferiore a ventimila euro e non superiore a due milioni di euro**, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;
5. essere erogato in un'unica soluzione, entro **trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento** ovvero, nel caso di leasing finanziario, **entro 30 giorni dalla data di consegna del bene**.

## OSSERVA

Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una **pluralità di beni**, l'erogazione avviene in più soluzioni, **entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene**.

Il finanziamento può coprire fino al **cento per cento degli investimenti agevolati** ed è concesso, **entro il 31 dicembre 2016, dalla banca o dall'intermediario finanziario** a valere sul plafond di provvista di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 69/2013, ovvero a valere su diversa provvista ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 3/2015.

### CARATTERISTICHE FINANZIAMENTO

#### Il finanziamento deve:

<b>I</b>	Essere <b>deliberato a copertura degli investimenti</b> e fino al 100 % degli stessi.
----------	---

<b>II</b>	Avere <b>durata massima</b> , comprensiva di un periodo di preammortamento o di prelocazione non superiore a dodici mesi, di <b>cinque anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di finanziamento</b> ovvero, nel caso di <b>leasing finanziario, decorrenti dalla data di consegna del bene</b> . Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una pluralità di beni, la predetta durata massima decorre dalla data di consegna dell'ultimo bene.
<b>III</b>	Essere deliberato per un <b>valore non inferiore a ventimila euro</b> e non superiore a <b>due milioni di euro</b> , anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria.
<b>IV</b>	Essere erogato in un' <b>unica soluzione</b> , entro trenta giorni dalla stipula del contratto di finanziamento ovvero, nel caso di leasing finanziario, essere <b>erogato al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene</b> . Qualora la fornitura in leasing finanziario riguardi una <b>pluralità di beni, l'erogazione avviene in più soluzioni, entro trenta giorni dalla data di consegna di ciascun bene</b> .
<b>V</b>	In caso di leasing finanziario, l'impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, <b>l'opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria</b> , fermo restando l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

**ATTENZIONE!** Il finanziamento bancario o in leasing finanziario, cui è subordinato il riconoscimento del contributo da parte del Ministero, **deve essere deliberato entro il 31 dicembre 2016 da una banca/intermediario finanziario aderente alla convenzione.**

La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può **ridurre l'importo e/o rideterminare la durata e/o il profilo di rimborso** indicati dall'impresa beneficiaria in sede di richiesta del finanziamento, **in ragione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa.**

### **Investimenti ammissibili**

Il finanziamento deve essere interamente utilizzato per l'acquisto o l'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di:

#### **INTERVENTI AMMISSIBILI**

<b>I</b>	Macchinari, impianti, beni strumentali di impresa, attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo e hardware, classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile.
<b>II</b>	Software e tecnologie digitali, destinati a strutture produttive già esistenti o da impiantare, ovunque localizzate nel territorio nazionale.

**ATTENZIONE!** Gli investimenti, qualora non riferiti ad immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario, devono essere **capitalizzati e figurare nell'attivo dell'impresa per almeno tre anni.**

I beni oggetto di agevolazione devono essere **ad uso produttivo, correlati all'attività svolta** dall'impresa ed essere **ubicati presso l'unità locale dell'impresa** in cui è realizzato l'investimento.

#### **OSSERVA**

Sono ammissibili gli investimenti in beni strumentali che presi singolarmente ovvero nel loro insieme presentano un'**autonomia funzionale**, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano il suddetto requisito, fatti salvi gli investimenti in beni strumentali che **integrano con nuovi moduli l'impianto o il macchinario preesistente, introducendo una nuova funzionalità nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa**. Non sono in ogni caso ammissibili gli investimenti riguardanti gli acquisti di beni che costituiscono **mera sostituzione** di beni esistenti.

Gli investimenti ammissibili sono destinati, nei limiti e alle condizioni stabiliti nel regolamento GBER per gli **"aiuti agli investimenti e all'occupazione alle PMI"** a:

1. creazione di un **nuovo** stabilimento;
2. **ampliamento** di uno stabilimento esistente;
3. **diversificazione della produzione** di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi;
4. **trasformazione radicale** del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
5. **acquisizione di attivi di uno stabilimento**, se sono soddisfatte le seguenti condizioni: **1)** lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato; **2)** gli attivi vengono acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; **3)** l'operazione avviene a condizioni di mercato.

Gli investimenti devono essere **avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali.**

#### **OSSERVA**

Per **avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione** relativi all'investimento oppure la **data del primo impegno giuridicamente vincolante** ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Inoltre, gli investimenti devono essere **conclusi entro dodici mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento**. A tale fine è presa in considerazione la **data dell'ultimo titolo di spesa riferito all'investimento** o, nel caso di operazione in leasing finanziario, la **data dell'ultimo verbale di consegna dei beni**.

## OSSERVA

Non sono ammessi i **costi relativi a commesse interne**, le **spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati**, le spese di **funzionamento**, le spese relative a **imposte, tasse e scorte**, nonché i costi relativi al **contratto di finanziamento**. Non sono altresì ammissibili **singoli beni di importo inferiore a 516,46 (cinquecentosedici/46) euro, al netto dell’IVA**.

Non sono, inoltre, ammissibili le spese:

1. relative a **“terreni e fabbricati”**, incluse le opere murarie, e **“immobilizzazioni in corso e acconti”**;
2. per **l’acquisto di beni che costituiscono mera sostituzione di beni esistenti**;
3. relative a **commesse interne**;
4. relative a **macchinari, impianti e attrezzature usati o rigenerati**;
5. di **funzionamento**;
6. relative a **imposte, tasse e scorte**;
7. relative al **contratto di finanziamento**.

I beni oggetto di agevolazione devono essere **capitalizzati**, ad eccezione delle immobilizzazioni acquisite tramite leasing finanziario e **mantenuti nell’unità produttiva per almeno tre anni**.

Qualora l’impresa beneficiaria, per **motivate ragioni produttive**, ceda in **prestito d’uso ad altra impresa** attrezzature oggetto di agevolazione (ad esempio stampi), **la cessione deve risultare da contratto regolarmente registrato dal quale risulti l’ubicazione dell’unità locale in cui vengono utilizzate le attrezzature cedute in prestito d’uso nonché la finalità produttiva e la durata della cessione**. Il contratto deve essere tenuto agli atti dall’impresa beneficiaria per potere essere esibito in caso di ispezioni e controlli.

### CASI PARTICOLARI – AGRICOLTURA, PESCA E ACQUACOLTURA – INVESTIMENTI

<b>Settori agricolo, forestale e zone rurali - gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 14 e 17 del regolamento (UE) n. 702/2014:</b>	<b>a)</b> art. 14 - Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende.
	<b>b)</b> art. 17 - Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli.
<b>Settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura - gli investimenti devono perseguire gli obiettivi previsti agli articoli 26, 28, 31, 41 e 42 del</b>	<b>a)</b> art. 26 - Aiuti volti a migliorare l’efficienza energetica e a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici.
	<b>b)</b> art. 28 - Aiuti per i porti di pesca, i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e i ripari di pesca.
	<b>c)</b> art. 31 - Aiuti per gli investimenti produttivi nel settore dell’acquacoltura.
	<b>d)</b> art. 41 - Aiuti alle misure di commercializzazione.

### **Agevolazioni concedibili**

A fronte del finanziamento viene concessa un'agevolazione nella forma di un **contributo pari all'ammontare complessivo degli interessi calcolati in via convenzionale su un finanziamento al tasso d'interesse del 2,75%**, della durata di cinque anni e d'importo equivalente al predetto finanziamento.

La concessione del finanziamento può essere assistita dalla **garanzia del Fondo di garanzia**, nei limiti e sulla base delle condizioni di operatività del Fondo, **nella misura massima dell'80% dell'ammontare del finanziamento.**

#### **OSSERVA**

Per la generalità delle imprese, le agevolazioni sono **cumulabili con altre agevolazioni pubbliche** concesse per le medesime spese, **includere quelle concesse a titolo de minimis**, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime del regolamento GBER.

Con riferimento ai **settori agricolo, forestale e zone rurali**, le agevolazioni sono concesse nel rispetto delle **intensità di aiuto massime** stabilite dal comma 12 dell'art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014:

1. **50 % dell'importo dei costi ammissibili nelle regioni meno sviluppate** e in tutte le regioni il cui PIL pro capite nel periodo 2007-2013 è stato inferiore al 75 % della media dell'UE-25 per il periodo di riferimento, ma superiore al 75 % della media del PIL dell'UE-27;
2. **40 % dell'importo dei costi ammissibili nelle altre regioni.**

Con riferimento al **settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura**, le agevolazioni sono concesse, nel rispetto dell'intensità massima dell'aiuto pubblico stabilita dall'art. 95 del regolamento (UE) n. 508/2014, **ovvero 50 % della spesa totale ammissibile dell'intervento**, nonché dagli atti di esecuzione adottati sulla base dell'art. 95, paragrafo 5 di detto regolamento.

### **Domanda, ammissione e concessione**

Ai fini della concessione del contributo, le imprese interessate, **unitamente alla richiesta di finanziamento**, presentano alla banca o all'intermediario finanziario la **domanda di accesso al contributo, redatta secondo gli schemi definiti con la circolare n. 26673 del 23.03.2016**, alla

quale è allegata, oltre all'ulteriore **documentazione** indicata, una **dichiarazione**, sottoscritta dal rappresentante legale o da un suo procuratore speciale e **attestante il possesso dei requisiti e la conformità degli investimenti oggetto della richiesta di finanziamento a quanto previsto dal decreto.**

#### **OSSERVA**

Il mancato utilizzo degli schemi formali specificati con la circolare, la sottoscrizione di dichiarazioni incomplete e l'assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste sono **causa di inammissibilità al contributo.**

**Elenco banche aderenti alla convenzione presso gli indirizzi:**

[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)

[www.abi.it](http://www.abi.it)

[www.cdp.it](http://www.cdp.it)

Le domande di accesso alle agevolazioni previste dal decreto possono essere **presentate**, da parte delle PMI, **a partire dal 2 maggio 2016. Nella giornata del 1° maggio non possono essere presentate domande e, qualora inviate, non saranno ritenute valide.**

Nel dettaglio, alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. nel caso in cui il modulo di domanda sia sottoscritto dal procuratore dell'impresa, copia dell'atto di **procura** e del **documento di identità** del soggetto che rilascia la procura;
2. nel caso in cui l'impresa sia associata/collegata, **prospetto recante i dati per il calcolo della dimensione d'impresa**, secondo quanto previsto nel decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U.R.I. n. 238 del 12 ottobre 2005, redatto utilizzando il "Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali" disponibile nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it);
3. nel caso in cui il contributo sia superiore a 150.000 euro, ossia nel caso in cui il finanziamento superi il limite di 1.900.000 euro, **la/e dichiarazione/i in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia** per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., nei casi previsti dallo stesso decreto legislativo, resa/e utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

Ciascuna banca o intermediario, verificata la regolarità formale e la **completezza della documentazione** nonché la **sussistenza dei requisiti** di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa, **trasmette al Ministero la richiesta di prenotazione delle risorse.**

Entro **cinque giorni lavorativi dalla ricezione** della richiesta, il Ministero **provvede a comunicare alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità, parziale o totale, delle risorse erariali**. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte, secondo l'ordine di presentazione, fino a concorrenza della disponibilità delle risorse erariali.

#### **OSSERVA**

Laddove **le risorse residue** complessivamente disponibili **non consentano l'integrale accoglimento** di una richiesta di prenotazione, **la prenotazione stessa è disposta in misura parziale**, fino a concorrenza delle residue disponibilità, ed è utilizzata, ai fini della concessione del contributo, in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni oggetto della richiesta di disponibilità cui la prenotazione parziale si riferisce.

Entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione**, la banca o l'intermediario finanziario **adotta la delibera di finanziamento ed entro dieci giorni da tale termine trasmette al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria**, dell'origine della provvista utilizzata, vale a dire se l'operazione è a valere sulla provvista costituita presso la gestione separata di CDP ovvero su diversa provvista, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione.

La banca o l'intermediario finanziario, nel deliberare il finanziamento, può **ridurne l'importo e/o rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso indicati dall'impresa beneficiaria** in sede di richiesta del finanziamento, in ragione del **merito creditizio dell'impresa beneficiaria stessa**. Eventuali risorse prenotate in eccedenza a valere sui contributi rialimentano la disponibilità delle risorse erariali.

Il Ministero, entro **trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati** da ciascuna banca o intermediario finanziario e della documentazione ad esso allegata, adotta il **provvedimento di concessione delle agevolazioni**, con **l'indicazione dell'ammontare degli investimenti ammissibili, delle agevolazioni concedibili e del relativo piano di erogazione**, nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria, e lo trasmette alla PMI e, a seconda dei casi, alla banca o all'intermediario finanziario.

Entro **l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del provvedimento di concessione** (pena la decadenza dall'agevolazione concessa), l'impresa stipula con la banca o con l'intermediario finanziario il **contratto di finanziamento, relativo esclusivamente al**

**finanziamento già oggetto di delibera, fatta salva la possibilità di riduzione del relativo ammontare.** La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.

#### **OSSERVA**

A tal fine la banca o l'intermediario finanziario, che intenda concedere il finanziamento utilizzando il **plafond di provvista costituito presso la gestione separata di CDP**, può **prefinanziare l'investimento mediante il ricorso a una diversa provvista, fermo restando quanto previsto in relazione alla data di avvio dell'investimento.**

#### **Erogazione agevolazioni**

L'erogazione del contributo avviene in quote annuali, sulla base delle modalità definite con circolare n. 26673/2016 e secondo il piano di erogazioni riportato nel provvedimento di concessione. L'erogazione è subordinata:

1. al **completamento dell'investimento nei termini previsti**, attestato dall'impresa, con **dichiarazione redatta secondo lo schema definito con circolare**, da trasmettere al Ministero **entro sessanta giorni dal termine previsto per la conclusione dell'investimento**, pena la **revoca del contributo concesso**;
2. al regolare **rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento**;
3. alla **presentazione al Ministero della documentazione indicata nella stessa circolare.**

La **richiesta di erogazione della prima quota** di contributo è presentata al Ministero entro il **termine massimo di centoventi giorni dalla data di ultimazione dell'investimento**, successivamente al pagamento a saldo da parte dell'impresa beneficiaria dei beni oggetto dell'investimento. Il mancato rispetto di tale termine determina la revoca dell'agevolazione. La predetta richiesta di erogazione, **redatta secondo lo schema di cui alla circolare e firmata dal legale rappresentante dell'impresa**, deve essere **presentata corredata della seguente documentazione:**

1. dichiarazione/i liberatoria/e, resa/e dal/i fornitore/i sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, altresì, il **requisito di nuovo di fabbrica**;
2. nel caso di **investimento realizzato con il ricorso alla locazione finanziaria**, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della società di leasing attestante **l'avvenuto pagamento a saldo** dei beni oggetto di investimento, corredata di analoghe dichiarazioni liberatorie dei fornitori;
3. in caso di **contributo superiore a 150.000 euro**:

- a. qualora le informazioni rese in sede di domanda **non siano cambiate**, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di **conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica** di cui all'art. 85 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- b. qualora vi siano state **variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda**, dichiarazioni in merito ai **dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia** per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

Le richieste di erogazione delle **quote di contributo successive alla prima** sono presentate con **cadenza annuale, non prima di dodici mesi dalla precedente richiesta di erogazione ed entro i dodici mesi successivi a tale termine**. Nel rispetto del piano di erogazioni e in linea con i termini previsti, è data possibilità all'impresa di **richiedere l'erogazione di due quote di contributo eventualmente maturate**. Tali richieste di erogazione, in caso di contributo superiore a 150.000 euro, devono essere corredate della seguente documentazione:

1. qualora le **informazioni rese in sede di domanda non siano cambiate**, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di **conferma delle informazioni rese in sede di presentazione della domanda** di accesso alle agevolazioni relativamente ai soggetti sottoposti alla verifica di cui all'art. 85 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
2. qualora vi siano state **variazioni rispetto alle informazioni fornite in sede di domanda**, dichiarazioni in merito ai **dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica** di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii., rese utilizzando i modelli disponibili nella sezione "BENI STRUMENTALI (NUOVA SABATINI)" del sito [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it).

#### **OSSERVA**

Il Ministero sospende l'erogazione del contributo all'impresa qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il **mancato rispetto da parte dell'impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing, nonché in tutti i casi di revoca**.

Sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni di cui al presente decreto, l'impresa deve riportare, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro, la dicitura **"Spesa di euro ... realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69"**.

**GLI STEP DELL'AGEVOLAZIONE**

<b>I</b>	<b>La PMI presenta alla banca o intermediario finanziario la domanda di agevolazione</b> e la correlata richiesta di finanziamento per l'acquisto o l'acquisizione, nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché hardware, software e tecnologie digitali.
<b>II</b>	La banca/intermediario finanziario <b>verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione trasmessa dalle PMI</b> , nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa e, sulla base delle domande di finanziamento pervenute, <b>trasmette al Ministero richiesta di prenotazione del contributo</b> .
<b>III</b>	La banca/intermediario finanziario, previa conferma da parte del Ministero della disponibilità, totale o parziale, delle risorse erariali da destinare al contributo, ha <b>facoltà di concedere il finanziamento alla PMI mediante l'utilizzo della provvista resa disponibile da CDP</b> , ovvero mediante <b>diversa provvista</b> . La concessione del finanziamento può essere <b>assistita dalla garanzia del Fondo di garanzia, nella misura massima dell'80%</b> dell'ammontare del finanziamento stesso.
<b>IV</b>	La banca/intermediario finanziario che decida di concedere il finanziamento alla PMI, adotta la relativa delibera e la trasmette al Ministero, unitamente alla documentazione inviata dalla stessa PMI in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
<b>V</b>	<b>Il Ministero adotta il provvedimento di concessione del contributo</b> , con l'indicazione dell' <b>ammontare degli investimenti ammissibili</b> , delle <b>agevolazioni concedibili</b> e del <b>relativo piano di erogazione</b> , nonché degli obblighi e degli impegni a carico dell'impresa beneficiaria e lo trasmette alla PMI e alla relativa banca/intermediario finanziario. Il contributo concesso dal Ministero alla PMI, a fronte del finanziamento ottenuto, è pari all'ammontare degli interessi, calcolati su un piano di ammortamento convenzionale con rate semestrali posticipate, al tasso del 2,75% annuo per cinque anni.
<b>VI</b>	La banca/intermediario finanziario <b>si impegna a stipulare il contratto di finanziamento con la PMI e ad erogare alla stessa il finanziamento in un'unica soluzione ovvero</b> , nel caso di leasing finanziario, <b>al fornitore entro trenta giorni dalla data di consegna del bene</b> . La stipula del contratto di finanziamento può avvenire anche prima della ricezione del decreto di concessione del contributo.
<b>VII</b>	La PMI, ad investimento ultimato, compila, in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, la <b>dichiarazione attestante l'avvenuta ultimazione</b> , nonché, previo <b>pagamento a saldo dei beni oggetto dell'investimento</b> , la <b>richiesta di erogazione</b> della prima quota di contributo e le trasmette al Ministero, unitamente all'ulteriore documentazione richiesta.
<b>VIII</b>	<b>La PMI trasmette al Ministero</b> , in formato digitale ed esclusivamente attraverso l'accesso alla piattaforma, <b>le richieste di quote di contributo successive alla prima, allegando</b>

---

**alle stesse l'ulteriore documentazione richiesta.**

---

## **Revoca**

---

Il contributo concesso è revocato dal Ministero in tutto o in parte nel caso in cui:

<b>IPOTESI DI REVOCA</b>	
<b>I</b>	Venga accertato che l'impresa beneficiaria in qualunque fase del procedimento abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità.
<b>II</b>	Venga accertata l'assenza, all'atto di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti.
<b>III</b>	L'impresa beneficiaria non provveda all'apertura della sede operativa nel territorio nazionale.
<b>IV</b>	I beni oggetto del finanziamento o del contratto di leasing finanziario siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento.
<b>V</b>	Venga accertata la non conformità degli investimenti realizzati.
<b>VI</b>	L'investimento non sia stato concluso nei termini previsti.
<b>VII</b>	L'impresa beneficiaria non provveda alla trasmissione della dichiarazione di ultimazione dell'investimento, entro il termine previsto.
<b>VIII</b>	L'impresa beneficiaria non presenti le richieste di erogazione delle quote di contributo nel rispetto dei termini e delle condizioni previste.
<b>IX</b>	L'impresa beneficiaria non ottemperi all'obbligo di apporre la dicitura prescritta sulla fattura.
<b>X</b>	L'impresa beneficiaria sia stato oggetto di dichiarazione di fallimento prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento.
<b>XI</b>	L'impresa beneficiaria non consenta lo svolgimento dei controlli.
<b>XII</b>	Emerga che l'impresa beneficiaria abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime previste nei regolamenti comunitari applicabili.
<b>XIII</b>	Intervenga la risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento, tranne nel caso di rimborso anticipato o, nel caso di leasing, di riscatto anticipato.
<b>XIV</b>	Sussistano le ulteriori condizioni di revoca previste dal provvedimento di concessione delle agevolazioni.

## **Disciplina transitoria**

---

Al fine di non creare soluzione di continuità nell'intervento agevolativo, **fino al termine iniziale per la presentazione delle domande ai sensi del decreto, le modalità di presentazione delle domande e il procedimento di concessione delle agevolazioni continuano ad essere disciplinati dal decreto** del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, **27 novembre 2013** e dalle disposizioni operative dettate con le relative circolari ministeriali. Tuttavia, le disposizioni di cui agli articoli 10 (erogazioni delle agevolazioni) e 12 (revoche) del nuovo decreto, **si applicano a decorrere dal 10.03.2016, data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana**, anche alle iniziative per le quali alla predetta data sia stato già adottato il provvedimento di concessione delle agevolazioni, compatibilmente con lo stato dei procedimenti in essere.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**